



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale
e Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace
di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio

Livorno, 2 maggio 2020

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 – misure organizzative per il contenimento per il periodo 12 maggio/31 luglio ex art. 83, comma 7, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in Gazzetta ufficiale del 29.04.2020), così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in Gazzetta Ufficiale 30.04.2020.

1. Premessa

Le presenti misure organizzative formulate a norma dell'art. 83, commi 6 e 7, del decreto-legge n.18 del 2020 (convertito dalla legge 24.04.2020, n.27) sono state precedute da un amplissimo confronto con la Presidente della Sezione civile, il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP, i giudici professionali, i giudici onorari, il Procuratore della Repubblica, il Dirigente amministrativo, gli Uffici del Giudice di Pace di Livorno, Portoferraio, Cecina e Piombino e l'Unep. Le osservazioni mosse dai predetti interlocutori sono state tutte recepite, perché tutte pertinenti e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di riprendere (sia pure gradualmente) l'attività giurisdizionale.

Va inoltre precisato che le presenti misure organizzative saranno suscettibili di modifiche (anche radicali) in presenza di eventuali interventi normativi, oppure se la situazione sanitaria dovesse sensibilmente modificarsi (in peggio o in meglio).

Sulle misure organizzative che si esporranno di seguito, nel corso della riunione tenutasi il 29 aprile u.s. è stata raggiunta l'intesa anche con la Presidente della Corte.

Infine, è stata effettuata l'interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6, DL 18/2020 (cfr. provvedimento del Presidente della Giunta Regionale del 30.04.2020).

Con provvedimento congiunto del 24.04.2020, a firma del Presidente del Tribunale e del Dirigente amministrativo, sono state adottate le disposizioni idonee ad attuare l'ordinanza n. 38/2020 del Presidente della giunta.

2. Istanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Vi è stata un'approfondita interlocuzione anche col **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**, le cui istanze non ho però ritenuto di poter accogliere, se non nella misura che indicherò di seguito.

Ritengo opportuno illustrare sin d'ora la posizione del Consiglio dell'Ordine e le ragioni che mi hanno indotto a disattendere le sue richieste.

Nell'articolato documento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assume che **anche dopo il periodo di sospensione ex lege** (prorogata dal 15 aprile all'11 maggio, giusta decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020) *“tra tutte le misure elencate”* al comma 7 dell'art. 83 DL 18/2020 *“quella destinata ad avere la più diretta incidenza sull'attività giurisdizionale e la massima applicazione è il rinvio, a data successiva al 30.06.2020, di tutte le udienze sia civili che penali”*.

Le ragioni poste a base di questa drastica conclusione sono le seguenti:

- a) interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute nell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020 da parte del CSM nelle sue linee guida pubblicate il 26.03.2020;
- b) carattere di norma eccezionale dell'art. 83 cit.;
- c) il fatto che *“l'emergenza sanitaria e la normativa che ne è scaturita non hanno affatto gettato le basi per la codificazione di un processo penale a distanza o quello civile in forma scritta”*;
- d) l'impossibilità per la cancelleria di espletare tutte le attività ordinarie, cioè quelle ulteriori *“a quelle specificatamente indicate dal comma 3 dell'art 83”*, perché non può accedere da remoto ai registri informatici e perché dopo la scadenza della sospensione stabilita dalla legge si verificherà *“il ripristino dell'ordinaria decorrenza dei termini processuali”*;
- e) la *“oggettiva impossibilità di tenere udienze che presuppongono la contestuale presenza fisica di parti, difensori, testimoni, consulenti tecnici, periti e consulenti di parte”*, in considerazione del fatto che *“la Toscana è la quinta regione per numero di contagi”*;
- f) la necessità di *“consentire al sistema, nell'attuale modalità logistico-lavorativa, il corretto assorbimento del prevedibile maggior carico di lavoro conseguente alla già prevista cessazione della sospensione dei termini processuali”*.

Le predette motivazioni non paiono condivisibili e pertanto la richiesta di rinviare a dopo il 31 luglio *“tutte le udienze sia civili che penali”* (fatta ovviamente eccezione per i procedimenti previsti dal comma 3) va **disattesa**.

E' certamente esatto che il DL 18/2020 contiene disposizioni di natura eccezionale. Ciò si desume in modo indubitabile dal fatto che la norma esordisce (ai commi 1 e 2) fissando il periodo della sua efficacia (*“dal 9 marzo al 15 aprile 2020”*) e che analoga delimitazione temporale è contenuta anche nel comma 6.

Si può quindi convenire con l'Ordine degli avvocati che il DL 18/2020 *“non ha affatto gettato le basi per la codificazione di un processo penale a distanza o quello civile in forma scritta”*.

Le disposizioni sono eccezionali e, come tali, non possono essere applicate oltre il 31 luglio 2020 né è possibile una loro applicazione analogica (art 14 disp. prel. cod. civ.).

Ma la loro eccezionalità non comporta certo che debbano essere disapplicate.

Al contrario, il comma 7 rimette alla responsabilità del Capo dell'ufficio l'obbligo di verificare se vi sono le condizioni, dopo l'**11 maggio**, di riprendere l'attività in tutto o in parte, ovviamente assicurando innanzitutto la salute di tutti i dipendenti amministrativi, dei magistrati e di tutti gli utenti. Se al contrario l'intenzione del legislatore fosse stata quella di non trattare nessun procedimento, è ovvio che la legge non avrebbe elencato al comma 7 ben **8 misure organizzative**, rimettendo al Presidente del Tribunale la decisione in ordine a come modularle.

In realtà, il legislatore è ben conscio della necessità di evitare la totale paralisi dell'attività giudiziaria, per ragioni di ordine sociale, economico e di funzionalità del sistema. Sotto quest'ultimo profilo, l'esperienza insegna che l'arretrato che si crea in pochi mesi richiede poi vari anni per essere smaltito. Va infine aggiunto che la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali riconosce a *“ogni persona il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole”* (art. 6).

Al Presidente del Tribunale spetta il dovere di assicurare l'erogazione del servizio giustizia, ovviamente in condizioni di sicurezza.

Tanto premesso, sottopongo alla S.V. le presenti misure organizzative, per l'intesa prevista dal comma 6 del medesimo art. 83.

3. In entrambi i settori (civile e penale):

3.1 limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e regolamentazione dell'accesso ai servizi (lettere a, b, c):

Gli utenti (professionali e non) potranno **accedere** alle cancellerie (sia civili che penali) e agli uffici di segreteria (settore contabile/amministrativo) esclusivamente **dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento.**

Una volta rimodulato l'orario di lavoro del personale amministrativo, anche o eventualmente mediante il ricorso all'istituto della turnazione (mediante rotazione), si potrà valutare se in alcuni giorni della settimana disporre **l'apertura al pubblico nelle ore pomeridiane**, di tutti o di parte degli uffici. Di questa iniziativa, qualora attuata, si darà opportuna informazione.

L'accesso al Tribunale è consentito per tutti gli atti, anche quelli non urgenti.

Si rammenta agli avvocati che **fino al 31 luglio 2020** (salvo ulteriori proroghe) **tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, anche quelli introduttivi, da depositarsi in Tribunale devono essere depositati telematicamente e che il contributo unificato va obbligatoriamente pagato con modalità telematiche (F23 o carta di credito tramite il portale dei servizi telematici: cfr. art. 83, comma 11, DL 18/2020).**

Pertanto, non può essere condivisa la richiesta del Consiglio dell'Ordine di consentire il versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria (art. 30 dpr 115/2002) *“tramite le marche del sistema Lottomatica da scannerizzare ed inviare tramite PCT, consegnando gli originali, previo appuntamento da parte della cancelleria, estendendo il termine di consegna da 30 a 60 giorni dall'iscrizione a ruolo”*.

Questa richiesta, come già detto, non è conforme a quanto previsto dall'art. 83, comma 11, DL18/2002, che ha imposto, per le cause civili di competenza del Tribunale, **il versamento esclusivamente con modalità telematiche** (dal Portale dei servizi telematici con carta di credito o con F23).

E' possibile pagare telematicamente i diritti di copia nel procedimento penale, come comunicato da Dgsia il 20.04.2020 e come da istruzioni contenute in apposito provvedimento pubblicato nel sito del Tribunale.

Anche per il Tribunale penale e per i Giudici di Pace, uffici in cui il deposito degli atti non può essere eseguito telematicamente, sarà necessario **il previo appuntamento.**

L'Ordine è richiesto di invitare i difensori di chiedere l'appuntamento almeno **due giorni prima** della scadenza, tranne ovviamente le urgenze.

I cancellieri presenti in ufficio (quelli, cioè, che in un determinato giorno della settimana svolgono lavoro in sede e non in *smart working*) sono autorizzati a **rispondere al telefono** esclusivamente dalle ore 9 alle ore 10.30.

Analogamente, i centralinisti che ricevono una telefonata da un utente che chiede di parlare con un cancelliere che lavora in *smart working*, lo metterà in contatto telefonico solo se la telefonata perviene tra le ore 9.00 e le ore 10.30.

Come già disposto con il provvedimento del 3 aprile, al fine di consentire al dipendente che lavora in ufficio di concentrarsi al massimo nelle attività che non possono essere espletate da casa (principalmente, quelle che richiedono l'accesso ai registri informatici):

- a) gli avvocati e i professionisti in generale dovranno privilegiare lo strumento della **mail** (gli indirizzi mail sono riportati nel provvedimento del 3 aprile);
- b) alle **mail** risponderà **esclusivamente** il personale di cancelleria (individuato dal responsabile della cancelleria stessa) **che quel giorno NON è in ufficio;**

- c) il contatto **telefonico** dovrà essere cercato solo se si tratta di questione di eccezionale urgenza, che richiede una soluzione **istantanea**;
- d) i Centralinisti inoltreranno la telefonata **dalle ore 9.00 alle ore 10.30** al **responsabile della cancelleria** con cui l'utente vuole conferire; **il giorno in cui il responsabile della cancelleria è presente in ufficio, le telefonate saranno inoltrate dal Centralinista al dipendente che gli verrà comunicato dal responsabile della cancelleria** e che quel giorno è in **smart working**.

Al fine di prevenire o ridurre ogni possibile disservizio, **invito il Consiglio dell'Ordine** a rendere noto ai propri iscritti che chi non ottiene risposta alla richiesta di informazioni inoltrata via mail, entro 2 giorni dalla richiesta, **è autorizzato a farlo presente al Capo segreteria della Presidenza, dott.ssa Martini**, al seguente indirizzo mail: annamaria.lena.martini@giustizia.it.

Analogamente, i **centralinisti** se non riescono a contattare il responsabile della cancelleria (civile, penale, esecuzioni, ecc.) o il cancelliere da questo indicato, lo farà presente alla dott.ssa Martini.

Quanto alle **richieste formulate dall'Ordine con riferimento al settore penale** (di estendere l'orario previsto per l'assistenza telefonica, di consentire l'apertura degli uffici per la ricezione degli atti di impugnazione e nomine, di istituire un ufficio depositi virtuale con eventuale assegnazione di un protocollo per le istanze *de libertate*, istanze di dissequestro, richieste, liste testi ed altri atti da indicare), alcune possono essere accolte, altre vanno disattese per le ragioni di seguito esposte.

a) limitazione dell'orario di apertura al pubblico:

L'art. 83, comma 7, lettera b) consente al Presidente del Tribunale di disporre, sentito il Dirigente amministrativo, *“la limitazione ... dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196”*.

Orbene, nella riunione del **10.03.2020** l'Ordine degli avvocati ha convenuto sulla limitazione della apertura al pubblico **a due ore, dalle ore 10 alle ore 12.00**.

Questa limitazione, che non ha provocato alcun disservizio (almeno, sinora non me ne è stato segnalato alcuno), continuerà ad avere la sua ragion d'essere anche dopo **l'11 maggio**.

Infatti se, come esporrò di seguito, ci si avvierà ad una ripresa – sia pure graduale – dell'attività giudiziaria, è evidente che la cancelleria deve essere messa in grado di operare sui sistemi informatici il più possibile.

D'altra parte, la singola attività di deposito degli atti e di consultazione dei fascicoli (che ovviamente riguarda in massima parte il settore penale) in genere non è mai talmente complessa da richiedere più di due ore. E' sufficiente quindi che il professionista si organizzi per richiedere l'appuntamento e la cancelleria preparerà il fascicolo da consultare.

b) richiesta di istituire un ufficio deposito virtuale:

Il Consiglio dell'Ordine ha chiesto di istituire un *“ufficio depositi virtuale con eventuale assegnazione di un protocollo per le istanze de libertate, istanze di dissequestro, richieste, liste testi ed altri atti da indicare”*.

Non è chiaro cosa si intenda con l'espressione *“ufficio depositi virtuale”* (e in particolare come dovrebbero essere inviati gli atti, come dovrebbero essere ricevuti, chi e come dovrebbe attestare la ricezione, ecc.) né sono stati esplicitati i motivi per cui non sarebbe sufficiente la tradizionale modalità di deposito in cancelleria.

c) invio in forma digitale di copia delle sentenze:

Allo stato ritengo che nulla osti all'accoglimento di questa istanza, funzionale a ridurre la presenza di persone nell'edificio adibito al Tribunale penale.

Nel protocollo per la udienza penale in videoconferenza, sottoscritto il 31.03.2020 dal Tribunale, dalla Procura, dall'Ordine e dalla Camera penale, è già previsto *“il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una pec agli indirizzi istituzionali”*. In particolare, il protocollo dispone che *“L'Ufficio quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà al difensore rispondendo alla prima pec e – al momento della ricezione da parte del difensore di altra pec contenente la prova dell'avvenuto versamento dell'F23 (che dovrà contenere esplicito riferimento al*

procedimento per cui la richiesta di copia è avanzata) – provvederà (ove tecnicamente possibile) a inviare, sempre per e-mail certificata, la copia richiesta.”.

Quanto al pagamento dei diritti di copia, il Direttore generale della DGSIA ha reso noto il 20.04.2020 che possono essere versati telematicamente anche con riferimento al processo penale. Il provvedimento della DGSIA e l'allegato vademecum verranno inseriti nel sito al fine di agevolare gli avvocati nel compimento delle operazioni necessarie a perfezionare il pagamento telematico dei diritti.

3.2 Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lettera d):

Per ogni udienza civile (sia del Tribunale che degli Uffici del Giudice di Pace) **non potranno essere fissati complessivamente più di 15 procedimenti** (ovviamente, il numero sarà sensibilmente inferiore se si devono sentire testi o le parti), fatta eccezione per gli sfratti e i pignoramenti presso terzi, che possono essere fissati anche fino al numero massimo di **20**.

A detto numero potranno essere aggiunti i procedimenti cautelari, o comunque quelli urgenti, che dovessero sopravvenire in data successiva al provvedimento di rinvio.

I giudici civili e penali avranno cura di scaglionare i processi fissati alla stessa udienza davanti al medesimo giudice, al fine di evitare assembramenti.

Per i giudici civili, quanto sopra vale esclusivamente per i procedimenti civili che non saranno trattati né con modalità cartolare né con la videoconferenza.

I Giudici civili e penali avranno cura di utilizzare sempre le aule di più grandi dimensioni (Assise, aula B, aula Bassano, aula rossa, aula degli Specchi, due aule dell'edificio della sezione lavoro, ex limonaia).

Quanto alle **udienze civili**, con provvedimento del 17 aprile 2020 è stato elaborato un calendario per distribuirle su tutti i giorni della settimana e per assegnare a ciascun giudice un'aula di grandi dimensioni, idonea cioè a rispettare il distanziamento sociale.

Analogo provvedimento è stato adottato per le **udienze penali**.

Per le udienze già fissate, ogni giudice dovrà, almeno una settimana prima dell'udienza, **stabilire l'ora** in cui ciascun processo sarà chiamato, prevedendo (per quanto possibile) il tempo occorrente per la sua trattazione.

La cancelleria comunicherà al Capo Segreteria della Presidenza dott.ssa Martini qualsiasi contrattempo o ritardo nella predisposizione o diffusione dell'elenco orario delle cause.

L'orario sarà comunicato ai difensori **almeno 5 giorni prima dell'udienza**:

- nei procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale: con PCT, utilizzando l'evento "*fissazione udienza*", inserendo l'orario e comunicandolo quindi ai difensori;
- mediante inserimento nel sito del Tribunale e comunicazione all'Ordine degli avvocati (per i procedimenti sia civili che penali pendenti innanzi al Tribunale, che per i procedimenti penali).

Analogo elenco, per i procedimenti civili e penali degli Uffici del Giudice di Pace, sarà inserito sia nel sito del Tribunale che nel sito dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il **ruolo**, senza nomi né di difensori né delle parti, sarà inoltre affisso all'ingresso degli edifici (via De Larderel e via Falcone).

Il **ruolo** dei processi con relativo orario e nomi dei difensori e delle parti (e possibilmente anche degli ausiliari) sarà trasmesso al **personale di vigilanza il giorno prima** dell'udienza.

Il personale addetto alla vigilanza farà accedere nell'edificio difensori, parti, testimoni e ausiliari solo **10 minuti** prima dell'orario fissato, a meno che la cancelleria non comunichi telefonicamente al personale stesso che l'orario previsto per la trattazione del processo è slittato. In tal caso, le persone interessate al processo il cui orario di inizio è stato differito accederanno all'edificio quando la cancelleria lo autorizzerà.

Il giudice potrà impartire specifiche disposizioni al personale di vigilanza, a seconda dei casi, ad esempio se per uno o più processi prevede una trattazione molto rapida, o se ad un processo è

interessato un elevato numero di persone (difensori, parti, ecc.) , o se la tabella di marcia accusa un ritardo, ecc.

La cancelleria comunicherà al Capo Segreteria della Presidenza dott.ssa Martini qualsiasi contrattempo o ritardo nella predisposizione o diffusione dell'elenco orario delle cause e nella consegna del ruolo al personale di vigilanza.

L'**inserimento** nel sito del Tribunale nonché la diffusione tramite Telegram e la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sarà **compiuto da un unico dipendente, anche con riferimento alle udienze della sezione distaccata di Portoferraio e a quelle del Giudice di Pace di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio.**

Pertanto, il Capo Segreteria della Presidenza dovrà **acquisire un elenco di tutte le udienze** di tutti gli uffici giudiziari e controllare il rispetto delle disposizioni che precedono.

L'Ordine ritiene che questa previsione è *“inconferente con le finalità del decreto che rischia di costringere le parti a possibili interminabili attese fuori del tribunale, sino al via libera all'accesso, che potrebbe intervenire anche dopo ore dall'iniziale orario previsto, con il concreto rischio di creare assembramenti fuori dal palazzo di giustizia.”*.

Questa obiezione non è convincente.

In primo luogo, è evidente - ma è certamente opportuno specificarlo - che i giudici organizzeranno il proprio ruolo (con lo scaglionamento orario) in modo da garantire al massimo il rispetto dell'orario fissato.

Ad ogni modo se, per motivi imprevedibili, la trattazione di una causa dovesse sensibilmente protrarsi, la cancelleria avvertirà (direttamente o tramite il personale di vigilanza) i difensori e gli altri professionisti dello slittamento orario o del rinvio dell'udienza.

Queste disposizioni mi sembrano idonee ad evitare il rischio, paventato dal Consiglio dell'Ordine, di **“creare assembramenti fuori dal palazzo di giustizia”**, anche se va evidenziato che gli spazi all'aperto sono ovviamente più ampi di quelli disponibili all'interno degli edifici e consentono, quindi, di realizzare adeguatamente il c.d. “distanziamento sociale”.

Ovviamente, per *“spazi all'aperto”* intendo anche **l'ampio parco di via De Larderel, esteso 9.000 metri quadri**: area che certamente consente di mantenere le distanze di sicurezza e che ha almeno due settori coperti (per ripararsi da eventuali intemperie o dal caldo). Analogamente, l'edificio di **via Falcone** dispone di un porticato di dimensioni ragguardevoli, che può essere certamente utilizzato in attesa che si avvicini l'orario per la chiamata del processo.

3.3 celebrazione dell'udienza a porte chiuse (lettera e):

Tutte le udienze pubbliche (civili e penali) saranno celebrate a porte chiuse, atteso che ricorrono le ragioni di tutela della *“sicurezza nazionale”* che consentono di derogare al principio generale di pubblicità delle udienze (previsto dall'art. 6 CEDU). Ciò varrà per il periodo strettamente necessario a garantire la salute pubblica e quindi si terrà conto dell'evoluzione della crisi epidemiologica.

4. Rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali (lettera g):

Considerato che la situazione di emergenza tuttora in atto e le conseguenti misure di contenimento non consentono allo stato di avere in ufficio la presenza di tutti i cancellieri, è ovviamente impossibile riprendere l'attività giudiziaria a pieno ritmo.

L'art. 83, comma 7, lettera g), del DL 18/2020 prevede, tra le misure organizzative che il capo dell'ufficio può assumere, anche la scelta di rinviare i procedimenti.

Il rinvio però non può riguardare i procedimenti considerati urgenti *ex lege* dal comma 3.

Nel provvedimento di rinvio del procedimento penale, il giudice farà espresso riferimento al fatto che il rinvio è disposto ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera g), del DL 18/2020 e in conformità alle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale a norma del medesimo comma 7, con conseguente sospensione fino al 31 luglio della prescrizione, ai sensi del comma 9.

4.1 Procedimenti non rinviabili

Al fine di **individuare i procedimenti non rinviabili**, riprendendo quanto già concordato e disposto il 10 marzo e il 20.03.2020 (per il periodo fino al 15.04.2020), e dovendo tener conto di alcune modifiche apportate dal DL 18/2020, faccio le seguenti **precisazioni** (è superfluo riportare l'elenco dei procedimenti non rinviabili, contenuto nel comma 3):

- a) i procedimenti prefallimentari non saranno rinviati, essendo possibile la loro trattazione con modalità cartolare;
- b) la disposizione di cui all'art. 83, comma 3, lettera a), del DL 18/2020, che riguarda le “*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*”, va interpretata nel senso che riguarda non solo le controversie alimentari *stricto sensu*, ma anche le cause che hanno ad oggetto domande relative all'assegno di mantenimento (cfr. Regolamento 4/2009/CE, art. 1, comma 1) e, quindi, non subiscono alcun rinvio;
- c) incidenti di esecuzione penale: come già disposto il 10 marzo (all'esito di un confronto con gli altri Presidenti di Tribunale del distretto e con la Presidente della Corte), se si discute del titolo o sulla rideterminazione della pena per stupefacenti, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale sul c.d. decreto Spazzacorrotti (legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui “*le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente*”), la Corte di appello ha ritenuto che, siccome si discute della libertà personale, non vanno rinviati; è urgente anche il procedimento di esecuzione in cui si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se riguarda una pena in corso di espiazione e l'imputato o il suo difensore ne chiedono la trattazione;
- d) interdizioni, curatele e amministrazioni di sostegno: per evitare di mettere a repentaglio la salute degli interessati, il Giudice adotterà i provvedimenti provvisori e nominerà un amministratore provvisorio (ove possibile), esonerandolo dal giuramento fino alla successiva udienza di esame (art. 361 cc), che sarà fissata a data successiva al 31 luglio 2020. In alternativa, il giudice sentirà l'amministrando (o interdicendo o inabilitando) e l'amministratore provvisorio (se nominato) in videoconferenza. Quando l'amministrando (o interdicendo o inabilitando) è ospite di una RSA, il giudice potrà sentirlo anche quando non è stato ancora nominato l'amministratore provvisorio. La copia conforme del provvedimento di nomina sarà estratta dal fascicolo informatico e autenticata, se l'amministratore di sostegno o tutore o curatore è un professionista. In caso di nomina di un prossimo congiunto o comunque di un soggetto non professionista, la predetta copia conforme sarà estratta dal legale che ha depositato il ricorso e che assiste la parte ricorrente. In caso di nomina quale ausiliario di un professionista, il giuramento avverrà in forma telematica e al professionista nominato verrà chiesto di redigere una dichiarazione di giuramento per iscritto, depositandola nel PCT.

4.2 Rinvio delle vendite

In considerazione delle specifiche esigenze delle vendite forzate, occorre rinviare:

- a) **le vendite nelle esecuzioni immobiliari:** con provvedimento dell'11 marzo e dell'8 aprile è stata disposta la “*revoca degli avvisi di vendita fissati fino al 30 aprile 2020*” ed è stato disposto che le vendite siano tenute nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 15 dicembre 2020. Per quanto riguarda quelle fissate dal 2^a maggio al 31 luglio, esse saranno tenute nel periodo tra il 10 gennaio e il 20 febbraio. E' infatti indispensabile consentire ai potenziali acquirenti di prendere visione degli immobili in assoluta sicurezza.
- b) **le vendite nelle esecuzioni mobiliari:** per i beni che sono stati asportati e che quindi si trovano nei locali dell'I.V.G., le vendite riprenderanno il 12 maggio, quando l'offerente non richiede

di visionare il bene nei locali dell'IVG; se invece sarà necessario consentire al potenziale acquirente di esaminare *de visu* l'oggetto pignorato, la vendita verrà differita a data successiva al 31 luglio.

4.3 Individuazione dei procedimenti penali da trattare

Si è già detto che è impossibile riprendere completamente l'attività giudiziaria e, quindi, una parte dei processi vanno necessariamente rinviati.

Ciò premesso, osservo quanto segue in ordine ai criteri per individuare i processi da trattare.

In linea generale, cioè sia per i processi dibattimentali che per quelli da celebrare davanti al GUP, in sede di intesa con la Presidente della Corte è stato concordato di prevedere il rinvio di quelli nei quali sono coinvolti (come parti o come difensori) persone che provengono da Comuni situati fuori dalla Regione Toscana.

Questo vale per i procedimenti rinviabili, cioè quelli che non rientrano nell'art. 83, comma 3, lettera b) DL 18/2020.

Ciò, almeno per i processi fissati fino al **29 maggio**.

Per i processi fissati a partire dal **3 giugno**, si valuterà in prosieguo se è necessario mantenere questa cautela, finalizzata ad evitare spostamenti impegnativi e che richiedono l'impiego di mezzi pubblici (treni, aerei, ecc.).

4.3.1 Processi dibattimentali:

Per i processi **dibattimentali**, considerato che normalmente vi è sempre un elevato numero di testimoni e che il sistema di *smart working* comporta la presenza in ufficio di ogni cancelliere per un solo giorno alla settimana, si potranno realisticamente trattare solo i processi con imputati sottoposti a misure cautelare custodiali (o anche non custodiali, se in scadenza) nel procedimento di cui si tratta.

Il Giudice assegnatario dovrà poi valutare se, nell'ambito dei **processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria ex art. 132bis disp. att. cpp**, vi è la concreta possibilità di trattarne alcuni.

La tabella vigente, a seguito della variazione tabellare del 28.01.2019, esecutiva dal 21.02.2019, enumera tra i processi a trattazione prioritaria quelli che riguardano i seguenti reati:

“a) i delitti contro la personalità dello Stato

b) disastri ed attentati

c) delitti contro l'economia di particolare gravità (societari, tributari, doganali, concorsuali, bancari)

d) delitti contro la pubblica amministrazione e delitti commessi con grave abuso di posizioni pubbliche

e) delitti di discriminazione (per etnia, per sesso, per credenze religiose per opinioni politiche)

f) delitti contro l'ambiente di particolare gravità

g) reati a tutela della salute di particolare gravità (compresi, ovviamente, quelli in materia di salute sui luoghi di lavoro)

h) reati in materia urbanistica e paesaggistica di particolare gravità

i) delitti di criminalità organizzata (associazioni per delinquere, reati di cui all'art 73 e 80 d.p.r. 309/90, reati in materia di immigrazione clandestina, reati concernenti le armi e gli esplosivi quando per potenzialità e caratteristiche degli stessi e/o per la personalità degli indagati, siano sintomatici di particolare pericolosità sociale, reati di riciclaggio e reinvestimento di cui agli art. 648 bis e ter c.p. che riguardino denaro, titoli e beni di rilevante importo o valore oppure le cui circostanze di fatto facciano ritenere che siano inquadrabili in contesti di criminalità organizzata)

j) delitti contro il patrimonio commessi con grave violenza e/o minaccia

k) delitti contro l'amministrazione della giustizia di particolare gravità

l) gravi delitti commessi da più persone riunite in occasione di manifestazioni sportive

m) delitti cagionanti morte o lesioni personali gravissime o gravi o a ciò miranti

n) delitti i cui è stato arrecato un danno patrimoniale rilevante allo Stato o ad enti pubblici

o) delitti in cui è stato arrecato un danno a privati, patrimoniale o non patrimoniale, grave e non risarcito o altrimenti rimosso

p) delitti gravi commessi in danno di soggetti deboli (anziani, bambini, donne, disabili) e altri gravi delitti riguardanti la violenza di genere e domestica.

Sarà, in ogni caso, postergata la trattazione dei procedimenti:

- relativi a soggetti irreperibili
- relativi a fatti commessi prima del 3 agosto 2017, qualora la prescrizione maturi, per i delitti, nei due anni successivi alla prima udienza dibattimentale e, per le contravvenzioni, nei diciotto mesi successivi alla prima udienza dibattimentale, salva la valutazione del giudice della sussistenza di ragioni che rendano opportuna la sollecita trattazione (es. presenza di parte civile che ha interesse alla pronuncia di primo grado).”.

In particolare, considerato che l’obiettivo è quello di assicurare una graduale ripresa dell’attività giudiziaria senza però mettere a repentaglio la salute delle persone interessate al processo, il Giudice potrà valutare se lo stato in cui si trova il processo ne consente la sua trattazione senza creare assembramenti (ad esempio, se sono stati già sentiti i testi, o se si tratta solo di assegnare un incarico peritale, o se il processo va discusso, ecc.).

I Giudici hanno redatto per ogni udienza un elenco di quelli da trattare e di quelli da non trattare.

L’elenco è necessario perché – proprio a causa della scarsa presenza di cancellieri in ufficio e salva ovviamente la possibilità che la situazione peggiori o migliori – sarà probabilmente necessario evitare che in uno stesso giorno si celebrino più di una o due udienze.

Per quanto riguarda le **udienze di smistamento**, il numero di processi normalmente fissato ad ogni udienza rende pressochè certa la verifica dell’assemblamento e, pertanto, imporrebbe di rinviarli tutti, fuori udienza, avvalendosi della modalità semplificata prevista dall’art. DL 18/2020.

Come esattamente evidenziato dal Consiglio dell’Ordine, il giudice nel rinviare l’udienza di smistamento dovrà tenere conto della necessità di consentire alle parti di depositare le liste testimoniali (e cioè dovrà rendere possibile il rispetto del termine a ritroso).

Tuttavia, la recente approvazione del comma 12-bis, ad opera della legge di conversione del DL 18/2020 (legge allo stato non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale), consente di prevedere che almeno una parte di udienze di smistamento siano celebrate con modalità telematiche.

Il Consiglio dell’Ordine ha sostenuto la necessità di rinviare tutti i processi, tranne quelli con imputati detenuti o con misura custodiale in scadenza o quelli con misura cautelare non in scadenza (ma solo su richiesta dell’imputato o del difensore), *“tenuto conto delle contingenti difficoltà che l’emergenza pone anche solo per conferire con l’assistito ma anche per definire la linea di difesa, riti alternativi individuazione dei testimoni, consulenti e dei documenti ovvero per svolgere attività di investigazione difensiva”*.

Questo argomento non può essere condiviso.

Come noto, le disposizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria non impediscono affatto e anzi consentono espressamente lo *“spostamento ... per comprovate esigenze lavorative”* (art. 1, comma 1, lettera b), DPCM del 22.03.2020.

D’altra parte, se il giudice nell’esercizio del potere riconosciuto dall’art. 83, comma 7, DL 18/2020 fissa un’udienza, è indubbio che l’imputato e il suo difensore hanno pieno diritto di incontrarsi per discutere la linea difensiva.

Se, poi, il Consiglio dell’Ordine intendeva alludere non a divieti normativi bensì al rischio per la salute, è appena il caso di rammentare che tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie hanno sempre ritenuto sufficiente mantenere la distanza interpersonale di 1,80 metri e l’uso di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine). In altri termini, incontrare il proprio assistito con le adeguate misure protettive non è affatto pericoloso.

E' evidente che in casi particolari (ad esempio, se uno stesso difensore difende un consistente numero di imputati dello stesso processo) il problema si potrà porre e sarà adeguatamente rappresentato dall'avvocato e ponderatamente valutato dal Giudice.

Pertanto, possono certamente essere trattati processi anche relativi a imputati non detenuti, ovviamente in condizioni di sicurezza e tenendo conto delle esigenze della cancelleria.

Quanto ai **procedimenti di messa alla prova (MAP)** l'Ordine ha sostenuto che quelle *“attualmente in corso, dovrebbero essere differite, con sospensione del termine per il compimento della prova in considerazione della situazione di emergenza e in attesa di un provvedimento legislativo”*.

Non trattandosi di questione di natura organizzativa, bensì tipicamente giurisdizionale, il Presidente non ha alcun titolo per intervenire.

4.3.2 Per i procedimenti davanti al GUP, va da un lato considerato che non vi sono normalmente testimoni da escutere ma, dall'altro, che il numero di cancellieri addetti (a seguito dello *smart working*) è ridotto a sole due unità al giorno.

Ovviamente, non è ipotizzabile una ripresa a pieno ritmo dell'attività giurisdizionale, qualora la situazione sanitaria non dovesse consentire il rientro in ufficio, tutti i giorni della settimana, di tutti i dipendenti amministrativi.

Ipotizzando che le condizioni sanitarie migliorino leggermente, tanto da consentire l'aumento da 2 a 3 delle unità quotidianamente presenti in ufficio, ferma restando la necessità di trattare tutti i procedimenti urgenti, le udienze verranno ridotte dalle **3** settimanali che vengono ordinariamente svolte ogni settimana a **2 udienze settimanali**. Quindi ogni settimana verrà rinviata l'udienza di un Giudice dell'udienza preliminare.

In ogni caso, il Giudice disporrà il rinvio quando per il numero di procedimenti o per il numero di imputati, indagati, difensori e periti non è realizzabile il rispetto delle misure in materia di distanziamento sociale, con conseguenti rischi di assembramenti perniciosi per la salute collettiva.

Le udienze verranno celebrate nelle aule di più ampie dimensioni (e quindi: aula B e aula assise).

Il Presidente della Sezione assegnerà le aule.

Per individuare la data a cui il processo va rinviato, il Giudice dovrà tener conto dell'urgenza, dei criteri di trattazione prioritaria di cui all'art. 162bis disp. att. cpp, del programma di gestione e del fatto che (a norma dell'art. 83, comma 4, DL 18/2020) *“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”*.

La data sarà individuata anche tenendo conto (nel penale) della necessità di notificare i provvedimenti di rinvio in tempo utile, soprattutto a imputati (o indagati) e testi.

A tal proposito evidenzio che, a norma dell'**art. 83, comma 13, DL 18/2020**, se l'imputato o indagato è munito di difensore di fiducia, la notifica può essere legittimamente eseguita a quest'ultimo.

Se si considera poi che, parimenti, la notifica può essere eseguita al difensore (di fiducia o d'ufficio) se l'imputato è stato dichiarato assente (Cass. 8729/2020), ne consegue che nei casi in cui il processo va celebrato con priorità, gli adempimenti relativi alle notifiche sono (o possono essere) estremamente agevoli.

Infatti, attualmente la notifica deve essere eseguita all'imputato personalmente solo nel caso in cui questi è stato presente ad una udienza (o non è stato dichiarato assente) ed è difeso da un difensore d'ufficio.

4.3.3 Protocollo per l'udienza penale in videoconferenza

Il Consiglio dell'Ordine, che - come già detto - il 31.03.2020 ha sottoscritto (unitamente alla Camera penale e alla Procura) il protocollo per l'udienza in videoconferenza, dopo aver evidenziato che scade il **15.04.2020**, ha chiesto di apportare le seguenti modifiche:

- a) prevedere che l'obbligatorietà della videoconferenza non ricorra per l'imputato o indagato sottoposto agli arresti domiciliari;
- b) permettere all'indagato di prestare il consenso alla videoconferenza non già *“solo al momento in cui si trova al cospetto della polizia giudiziaria”* bensì *“sin da subito (dopo l'interlocuzione con il difensore)”*;
- c) prevedere *“il diritto alla partecipazione fisica dell'indagato all'udienza prevista per la convalida del suo arresto, per la celebrazione del direttissimo, per l'espletamento del suo interrogatorio di garanzia, qualora si determini in questo senso”*, perché *“la deroga può ... legittimamente avvenire solo in caso di consenso espresso da parte dell'indagato e del suo difensore”*.

Orbene, ritengo che non sia questa la sede per ridiscutere il protocollo stipulato il 31.03.2020.

In primo luogo, perché l'art. 83 comma 7 DL 18/2020 non contempla, tra le misure organizzative che spetta al Presidente assumere, l'udienza penale in videoconferenza (che è disciplinata dal comma 12). In secondo luogo, perché la *“rinegoziazione”* di un protocollo richiede la stessa forma e il medesimo procedimento adottato per la sua sottoscrizione e, in particolare, la partecipazione di tutti i sottoscrittori (Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Presidente dell'Ordine degli avvocati, Presidente della sezione penale e Presidente della Camera penale).

4.3.4 Il Presidente si riserva di disporre che i Giudici penali rinviino tutte o alcune delle cause fissate (purchè ovviamente non rientranti nella previsione di cui all'art. 83, comma 3, DL 18/2020), qualora l'emergenza epidemiologica dovesse protrarsi e fosse quindi necessario prorogare lo *smart working* (allo stato previsto fino all'**11 maggio**), atteso che questa particolare modalità di lavoro comporta l'impossibilità per il personale di cancelleria di compiere tutte le attività necessarie (propedeutiche e successive all'udienza).

5. Procedimenti civili

5.1 Premessa

Quanto ai **procedimenti civili**, come si dirà in prosieguo, **l'obiettivo** è quello di sfruttare al massimo le **nuove forme di trattazione del processo civile, al fine di evitare la paralisi dell'ufficio giudiziario**.

Allo stato non è possibile stabilire con certezza se i provvedimenti organizzativi adottati (*smart working*, riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle cancelleria, accesso agli uffici esclusivamente dietro appuntamento) consentirà di realizzare questo obiettivo o se invece sarà necessario ridimensionarlo.

Considerato che la sospensione *ex lege* è stata **prorogata fino all'11 maggio**, è tuttavia probabile (o almeno possibile) che la situazione sanitaria migliorerà e consentirà quindi di aumentare la presenza in ufficio del personale amministrativo.

Un'altra misura che, se necessario, potrà essere valutata è quella di adibire al settore civile alcune unità attualmente addette al settore penale, considerato che quest'ultimo dovrà necessariamente subire un rallentamento maggiore del civile, perché la trattazione cartolare è prevista solo per i procedimenti civili.

Ciò premesso, i processi saranno rinviati a data successiva al 31 luglio se non è esperibile né la trattazione scritta né la videoconferenza (quindi, tipicamente, quando occorre escutere testi).

Quanto alle **cause di lavoro**, saranno rinviate le prime udienze delle cause tra privati, comprese quelle regolate dal rito Fornero, al fine di espletare l'interrogatorio libero delle parti e un adeguato tentativo di conciliazione, salva valutazione di urgenza da parte del giudice.

Analogamente, in tutti i casi in cui il Giudice ritiene opportuno esperire un tentativo di conciliazione o per altre fondate ragioni.

Il Presidente si riserva di disporre che i Giudici civili rinviino tutte o alcune delle cause fissate (purchè ovviamente non rientranti nella previsione di cui all'art. 83, comma 3, DL 18/2020), qualora l'emergenza epidemiologica dovesse protrarsi e fosse quindi necessario prorogare lo *smart working* (allo stato previsto fino all'**11 maggio**), atteso che questa particolare modalità di lavoro comporta l'impossibilità per il personale di cancelleria di compiere tutte le attività necessarie (propedeutiche e successive all'udienza).

5.2 Udienza civile in videoconferenza (lettera f):

L'art. 83, comma 7, lettera f) DL 18/2020 consente di celebrare in videoconferenza l'udienza civile *“che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione”*.

Tuttavia, generalmente l'udienza civile si presta ad essere trattata con maggiore celerità ed efficienza col metodo (previsto dalla successiva lettera h) dell'art. 83) **della trattazione scritta**.

Pertanto, il sistema della **videoconferenza** verrà utilizzato nei seguenti, residuali casi, che il Giudice ritiene non sia possibile o opportuno rinviare a data successiva al 31.07.2020:

- a) discussione orale di questioni complesse;
- b) tutte le cause in materia di lavoro, tranne quelle da rinviare perché richiedono l'esperimento di un tentativo di conciliazione (e cioè Legge Fornero e controversie tra privati)
 - c) audizione delle parti (interrogatorio formale o non formale, artt. 230 e 117 cpc);
 - d) audizione del beneficiario nel procedimento di amministrazione di sostegno, quando il giudice non ritiene di poter adottare provvedimenti provvisori, rinviando a dopo il 31 luglio l'audizione
 - e) opportunità di espletare un tentativo di conciliazione
 - f) udienze presidenziali nelle quali le parti non rinunciano a comparire personalmente (ma solo nei casi in cui il Presidente ritiene che il procedimento non possa essere rinviato a data successiva al 31 luglio) o il presidente lo ritiene opportuno rispetto alla trattazione scritta, che si utilizzerà in via prioritaria, al fine della adozione dei provvedimenti provvisori; in tali ipotesi lo svolgimento della udienza presidenziale avverrà con la presenza fisica delle parti e dei difensori adottando tutte le misure di distanziamento sociale, ovvero in video conferenza ove le parti e/o i difensori risiedano fuori dalla città di Livorno;
 - g) giuramento del ctu o udienze in cui deve comunque comparire un ausiliario del giudice;
 - h) altri casi, allo stato non preventivabili, previa comunicazione al Presidente del Tribunale.

Giusta decreto del Direttore generale della DGSIA del 20.03.2020, quando si deve svolgere la udienza civile in videoconferenza si userà sempre la piattaforma informatica Teams.

L'invito a partecipare alla videoconferenza sarà inviato dalla cancelleria o dal giudice ai difensori e al PM (se ne è prevista la sua partecipazione).

Il giudice redigerà verbale dando atto delle modalità con cui ha accertato l'identità delle parti che, in genere, sarà accertata mediante esibizione di un documento di identità.

Il verbale sarà sottoscritto solo dal giudice (o, in caso di udienza collegiale, dal Presidente del collegio per le ipotesi in cui la trattazione non è demandata al relatore) nonché dal cancelliere, se ha redatto il verbale.

Non è necessaria la sottoscrizione del verbale da parte di tutti gli intervenuti (art. 126, secondo comma, cpc).

Il Consiglio dell'Ordine ha sostenuto che *“il sistema della videoconferenza potrà essere utilizzato solo in via residuale e ciò in particolare in relazione alle udienze, disciplinate dall'art. 83 comma 3 lett. a) che non prevedono la comparizione personale delle parti.”*.

Questa tesi, in evidente contrasto con il tenore letterale dell'art. 83, comma 7, lettera f) del DL 18/2020, è motivata sulla base della considerazione che *“La videoconferenza con la compresenza del*

difensore e della parte nella stessa stanza non consente, infatti, come già evidenziato, di poter mantenere il distanziamento di sicurezza.”.

Questo argomento non è condivisibile.

All'ineludibile dato normativo infatti si aggiunge la considerazione che anche l'udienza per la quale è prevista la presenza dei difensori e delle parti (ad esempio, l'interrogatorio libero o l'interrogatorio formale) è ben possibile celebrarla in condizioni di assoluta sicurezza.

E' sufficiente utilizzare un'aula di ampie dimensioni (il palazzo di via De Larderel ne dispone di almeno 4) e prescrivere l'uso di mascherine e guanti.

La parte a sua volta può assistere all'udienza da remoto oppure nello studio del suo difensore. La distanza di sicurezza di 1,80 metri può ben essere mantenuta anche nello studio legale.

E' ovvio che se, in casi particolari, l'avvocato assiste, nella stessa causa, un rilevante numero di persone e tutte vogliono o devono prendere parte all'udienza, si tratterà di una circostanza eccezionale, che sarà rappresentata dal difensore e il giudice assumerà i provvedimenti ritenuti opportuni (incluso ovviamente il rinvio a data successiva al 31 luglio, per impossibilità di svolgerla in condizioni di sicurezza).

5.3 Svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte (lettera h):

Questa modalità di trattazione scritta, assolutamente eccezionale e imposta dalla emergenza epidemiologica, sarà quella alla quale i Giudici civili dovranno fare ampio e generalizzato ricorso, ovviamente **fino al 31 luglio 2020** (salvo ulteriori proroghe legislative).

Vanno ovviamente esclusi i casi – di portata però residuale – nei quali il Giudice ritenga che sia più utile o opportuna la videoconferenza o l'udienza “in presenza” (da tenersi in aule di ampie dimensioni) o, in ultima istanza, il rinvio a data successiva al 31 luglio. In tale ultimo caso, il Giudice informerà di tale decisione il Presidente del Tribunale, con le modalità di cui al § D, relativo al monitoraggio.

Non si può però condividere la tesi del Consiglio dell'Ordine secondo cui dalla (pacifica) natura eccezionale della disposizione normativa dovrebbe derivare che a questa modalità di trattazione il Giudice potrebbe fare ricorso esclusivamente “*previo accordo o con successiva adesione dei difensori*”.

Non solo la norma non fa alcun riferimento all'accordo o all'adesione dei difensori, ma è chiaramente diretta a consentire la ripresa più ampia possibile dell'attività dell'ufficio giudiziario.

5.3.1 Tipologie di procedimenti che saranno trattati con modalità cartolare in Tribunale:

La trattazione scritta, in luogo dell'udienza, verrà disposta tendenzialmente per tutte le cause, anche quelle di famiglia e quindi (esemplificativamente) per i divorzi congiunti, divorzi e separazioni giudiziali, le udienze presidenziali consensuali, procedimenti camerati. Per tutti i procedimenti collegiali, la decisione se disporre la trattazione cartolare o la videoconferenza e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari è delegata al relatore.

La **dichiarazione della parte personalmente** (di volta in volta: di volersi separare come da ricorso, di non volersi riconciliare, che la separazione non è stata interrotta) verrà **redatta su supporto cartaceo e trasmessa dal difensore in PCT**, nel termine fissato dal giudice.

Considerato che il difensore non ha un generale potere di autenticazione, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal cliente e trasmessa in copia al difensore, qualora il professionista non intenda ricevere il cliente nel proprio studio.

Non si procederà all'ascolto del minore, salvo casi di particolare gravità che saranno valutati dal giudice assegnatario. L'ascolto verrà pertanto rinviato e, ove possibile, il Giudice emetterà i provvedimenti provvisori.

In caso di assoluta urgenza, il giudice demanderà l'ascolto del minore ad un ausiliario, che sia in grado di effettuarlo da remoto o in una stanza che garantisca la distanza di sicurezza.

5.3.2 Tipologia di udienze che saranno trattate con modalità cartolare in Tribunale:

Le udienze che si prestano ad essere trattate cartolarmente sono, tra le altre, le seguenti:

- a) prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc, a meno che il Giudice non ritenga utile disporre la comparizione personale delle parti, ad esempio in considerazione dell'oggetto della causa;
- b) udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183 cpc;
- c) udienza di precisazione delle conclusioni;
- d) prima udienza nel procedimento sommario ex art 702 bis cpc;
- e) udienza di comparizione nei procedimenti camerale – compresi quelli presidenziali e collegiali – nonché nei procedimenti sommari e cautelari; nei procedimenti collegiali il relatore fisserà davanti a sé la trattazione cartolare; il giudice indicherà come le parti potranno manifestare la rinuncia a comparire, dichiarando di non volersi conciliare (non è opportuno irrigidire nel presente provvedimento il contenuto delle manifestazione della volontà dei coniugi che il giudice richiederà ai fini della trattazione);
- f) udienze prefallimentari;
- g) udienze collegiali in camera di Consiglio relative alle procedure di concordato preventivo;
- h) udienze di verifica dello stato passivo;
- i) udienze di approvazione dei conti della gestione ex art. 116 l.f.;
- j) udienze relative alle procedure esecutive immobiliari e mobiliari, incluse quelle aventi ad oggetto le opposizioni esecutive (artt. 615, 617 e 619 cpc) e quelle di approvazione del progetto di distruzione; vanno invece escluse le udienze per cui è prevista la possibilità per le parti di comparire personalmente (artt. 539, 543, 569, 600, 612, 593 cpc); queste ultime – in mancanza di motivi di urgenza – si disporrà il rinvio;
- k) udienze nelle divisioni endoesecutive

L'opposizione del Consiglio dell'Ordine al modello di trattazione cartolare non è condivisibile, perché è nozione di comune esperienza che il processo civile è, nella pressoché totalità dei casi, un **processo scritto**. Le questioni civilistiche mal si adattano all'esposizione orale, in ragione o del loro elevato tecnicismo o perché richiedono l'esame di una copiosa quantità di documenti.

5.3.3 Procedimenti fissati in data successiva all'11 maggio:

Per tutti i procedimenti fissati a partire dal 12 maggio e per i quali opera la sospensione, il Giudice fisserà l'udienza cartolare in data non anteriore al 4 giugno (e salvo quelle già fissate) al fine di consentire il deposito delle note scritte **15 giorni prima** dell'udienza cartolare.

Ovviamente, **all'udienza cartolare non dovranno comparire né difensori né parti né eventuali CTU.**

5.3.4 Termini per il deposito delle note scritte

Bisogna assicurare ai difensori un termine congruo per il deposito delle note scritte, anche in considerazione delle difficoltà che la cancelleria incontrerà nello scaricare gli atti depositati in PCT (per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale) e nel comunicare le note scritte a controparte e giudice (per i procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace).

Tale termine è individuato sin d'ora in **15 giorni prima dell'udienza "cartolare"**, tranne casi di eccezionale urgenza, ricorrendo i quali il Giudice fisserà il termine che riterrà più congruo, purché ovviamente sia garantita la effettiva possibilità di instaurare il contraddittorio.

Non può accogliersi la richiesta del Consiglio dell'Ordine di fissare **anche 15 giorni per repliche**, perché la norma non lo prevede e perché **ciò che il difensore può depositare sono solo "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"**.

Esse non potranno contenere in alcun modo argomentazioni in diritto o in fatto alle quali replicare, perché nel processo civile il contraddittorio è garantito appieno dagli atti tipici del processo (memorie ex art. 183, conclusionali, ecc.).

Per questo motivo, è ragionevole prevedere e disporre che solo in casi eccezionali, all'esito del deposito delle note scritte, quando il giudice lo riterrà necessario al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (opportunità di assicurare una replica, chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti, etc), potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note scritte oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020").

La richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è invece da accogliere per quanto riguarda i **procedimenti camerali e cautelari**, perchè per essi il codice non prevede lo scambio di memorie. Al fine di garantire il contraddittorio, il giudice aggiungerà al termine per il deposito delle "note scritte" anche un ulteriore termine per la replica.

Per agevolare le operazioni del personale di cancelleria (la cui presenza, almeno allo stato, è ridotto al minimo, atteso che ogni cancelliere presta lavoro in ufficio per un solo giorno a settimana) i difensori sono invitati a inserire le rispettive "istanze e conclusioni" in un **unico preverbale**, da depositarsi nel termine fissato dal giudice e da firmare digitalmente da tutti i difensori. Ciò consentirà a tutti i difensori di avere immediata contezza delle istanze e conclusioni della controparte, nonchè una riduzione del numero di atti da accettare sul sistema informatico.

Restano fermi i diversi termini già stabiliti con i provvedimenti di fissazione dell'udienza cartolare già comunicati.

5.3.5 Rinvio delle udienze già fissate:

La sospensione dei termini stabilita dall'art. 83 comma 2 DL 18/2020 impone che, relativamente ai procedimenti interessati dalla sospensione ex art. 83 DL 18/2020 e nel caso di termini a ritroso, si debba differire l'udienza già fissata, "*in modo da consentire il rispetto*" dei termini originariamente fissati (art. 83, comma 2, quarto periodo, DL18/2020).

5.3.6 Udienza di prima comparizione

Quando il giudice riterrà possibile stabilire che si tenga in modo cartolare anche l'udienza di prima comparizione, il difensore depositerà telematicamente la copia notificata al convenuto, unitamente alla iscrizione a ruolo (da effettuarsi con modalità telematiche) **in modo da consentire al giudice di disporre la rinnovazione della notifica**, se la stessa non si è perfezionata.

Il termine di 20 giorni prima dell'udienza per la costituzione del convenuto (art. 166 cpc) rimane ovviamente fermo e va calcolato in base alla data dell'udienza originaria (se fissata dopo il **31 maggio**, perchè in tal caso sul termine a ritroso non incide la sospensione di legge prevista dall'art. 83 DL 18/2020) e non con riguardo alla data a cui l'udienza è stata eventualmente fissata per la trattazione cartolare.

Se invece l'udienza di prima comparizione è stata invece fissata tra il 16 aprile e l'11 maggio, il termine di 20 giorni va calcolato sulla base della nuova udienza cartolare.

5.3.7 Contumacia

Il convenuto ha diritto di costituirsi in udienza.

Il Consiglio dell'Ordine è invitato a sollecitare i propri iscritti a costituirsi, ove possibile, almeno due giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne l'accettazione da parte della cancelleria). Se il convenuto (o, come è possibile, anche l'attore) si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a 3 giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio.

5.3.8 Mancato deposito di note scritte:

Se nessuna delle parti deposita le note scritte entro il termine (udienza cartolare) stabilito, il Giudice fisserà una udienza di comparizione in data successiva al 31 luglio 2020.

5.3.9 Giuramento di consulente tecnico e amministratore di sostegno:

Il consulente tecnico e l'amministratore di sostegno, se sono professionisti iscritti a Reginde (cioè abilitati a depositare telematicamente gli atti) presteranno giuramento depositando (nel termine prescritto dal giudice) dichiarazione, contenente la formula di impegno (rispettivamente: "*Giuro di bene e fedelmente svolgere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità*" per il ctu e "*Giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno*", per l'amministratore di sostegno), firmata con firma digitale.

Il consulente tecnico potrà iniziare le operazioni mediante videoconferenza.

Il Consiglio dell'Ordine ha sostenuto che il CTU non può "*iniziare le operazioni peritali in videoconferenza ... non essendo previsto dalla normativa*".

Non ritengo che possa essere condivisa questa opposizione del Consiglio dell'Ordine, atteso che la disciplina delle operazioni del consulente tecnico è completamente deformalizzata: l'art. 90 disp. att. cpc si limita a prevedere che il ctu deve "*dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni*".

L'importante è che le parti siano messe in grado di interloquire sulle conclusioni del ctu e questa possibilità è ampiamente garantita dall'art. 195, terzo comma, cpc.

Peraltro, la legge di conversione del DL 18/2020 ha ampliato i casi in cui si può ricorrere alla udienza in videoconferenza, prevedendo espressamente anche il caso in cui in udienza si debba sentire l'ausiliario del giudice (lett. h) e disponendo che l'ausiliario svolga la sua attività "*con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*". Ciò significa che anche l'attività del ctu (inizio delle operazioni, discussione delle conclusioni del ctu, ecc.) può avvenire in videoconferenza.

5.3.10 Verbale di udienza cartolare:

Il giorno fissato per l'udienza il Giudice redigerà un "*verbale di udienza cartolare*" in cui darà atto che i difensori hanno depositato le predette note scritte e provvederà sulle istanze.

Considerato che si tratta pur sempre di udienza (anche se trattata in modo cartolare) il Giudice potrà anche limitarsi a redigere il verbale e **riservarsi** di decidere, a norma dell'art. **186 cpc**.

5.3.11 Udienze con testimoni:

Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 31 luglio 2020, salva l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis CPC), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli.

5.3.12 Statistiche e termini di deposito:

La data da cui va fatto decorrere il termine per il deposito delle conclusionali e repliche (e, in generale, tutti gli altri termini) va individuata nella data di comunicazione del verbale dell'udienza cartolare.

Il termine per il deposito della sentenza slitterà di conseguenza.

Il Consiglio dell'Ordine ha affermato: "*il verbale dovrà essere trasmesso ai difensori costituiti entro il giorno successivo alla data dell'udienza cartolare*". Il termine di **un giorno** fissato dal Consiglio dell'Ordine non trova alcun addentellato normativo. E' però ovvio che l'ufficio cercherà di essere il più tempestivo possibile.

Considerato che il Sicid non contempla l'evento "*udienza cartolare*" né tantomeno l'evento "*comunicazione dell'udienza cartolare*", i Giudici civili prenderanno nota del *dies a quo* per il deposito di sentenze e ordinanze, al fine di controllare ed eventualmente correggere le statistiche che sono estratte dalla cancelleria con cadenza trimestrale.

6. Udienza con comparizione fisica di parti e difensori:

L'udienza nella quale dovrà procedersi ad attività istruttoria non può essere svolta né in videoconferenza né con la trattazione cartolare.

Analogamente, nei **procedimenti di sfratto e di pignoramento presso terzi**, non è possibile fare a meno della comparizione fisica dei difensori e delle parti, perché in entrambi i casi il codice prevede il diritto, rispettivamente, del conduttore e del debitore di comparire personalmente.

Per gli sfratti è in corso una variazione tabellare che prevede che tutti i procedimenti siano trattati il giovedì da un solo Giudice (a turno tra i seguenti Giudici: Nannipieri, Grassi, Marino, Nicoletti e Pastorelli).

I procedimenti di **sfratto** saranno trattati **nell'Aula Rossa** (o in altra aula di analoghe, ampie dimensioni), in modo da evitare qualsiasi assembramento; non saranno chiamati più di **20 procedimenti**, quelli in eccedenza verranno rinviati alla prima udienza utile.

In questo modo si consegue anche un temperamento tra le esigenze dell'ufficio, di non creare eccessivo arretrato, con il diritto delle parti ad una ragionevole durata del processo che le riguarda.

Per la sezione distaccata di **Portoferraio**, gli sfratti potranno essere trattati anche in videoconferenza, perché con la norma attualmente vigente (e salvo modifiche) è possibile celebrare l'udienza senza necessità che il giudice acceda all'ufficio giudiziario, spostamento attualmente estremamente difficoltoso, non essendo pienamente funzionante il servizio di traghetto.

I **pignoramenti presso terzi** saranno trattati **nell'Aula Rossa** (o in altra di ampie dimensioni) dall'avv. Micheletti (il lunedì) e dalla dott.ssa Capurso (il mercoledì).

Per ciascuna udienza verranno trattati **20 procedimenti**. Gli altri saranno rinviati e trattati, possibilmente, in altro giorno della settimana, previa verifica della disponibilità di un'aula di ampie dimensioni.

Rammento che con provvedimento del 25.03.2020 (prot. 0001547.U) ho invitato i difensori:

- a) a fissare un'udienza successiva al 30 giugno 2020, per i pignoramenti presso terzi che al 25 marzo non erano stati ancora notificati;
- b) a costituirsi in cancelleria nei dieci giorni precedenti l'udienza, proprio al fine di consentire ai giudici di disporre il rinvio dei fascicoli eccedenti il numero di 20 procedimenti.

I rinvii verranno comunicati ai difensori con congruo anticipo.

Anche per questo tipo di udienze vale ciò che è stato previsto al § 2 della lettera A) che precede e cioè che l'orario di chiamata dei procedimenti va **scaglionato**.

Inoltre, il ruolo dei processi con relativo orario e nomi dei difensori e delle parti (e possibilmente anche degli altri ausiliari) sarà affisso all'ingresso degli edifici (via De Larderel e via Falcone) e trasmesso al personale di vigilanza la mattina del giorno fissato per l'udienza.

Il personale addetto alla vigilanza farà accedere nell'edificio difensori, praticanti, parti, testimoni e ausiliari solo **10 minuti** prima dell'orario fissato. In caso di ritardo, la cancelleria avvertirà (direttamente o tramite il personale di vigilanza) i difensori e gli altri professionisti dello slittamento orario o del rinvio dell'udienza.

Il giudice potrà impartire specifiche disposizioni al personale di vigilanza, a seconda dei casi, ad esempio se per uno o più processi prevede una trattazione molto rapida, o se ad un processo è interessato un elevato numero di persone (difensori, parti, ecc.).

Ad ogni modo se, per motivi imprevedibili, la trattazione di una causa dovesse sensibilmente protrarsi, la cancelleria avvertirà (direttamente o tramite il personale di vigilanza) i difensori e gli altri professionisti dello slittamento orario o del rinvio dell'udienza.

Per quanto riguarda gli **altri tipi di procedimenti civili** (contenzioso, esecuzioni, lavoro, volontaria, famiglia) i casi in cui verrà celebrata l'udienza con comparizione fisica di difensori e parti saranno talmente eccezionali che non è necessario, allo stato, prevedere in quali giorni della settimana ciascun giudice potrà tenere udienza.

Resta comunque fermo che le udienze si terranno nelle aule di più grandi dimensioni e che ogni giudice ben potrà fissarle in giorni diversi da quelli consueti e tabellarmente previsti, proprio al fine di ridurre la compresenza di difensori, parti e ausiliari nell'edificio.

7. Ufficio del Giudice di Pace

7.1 Procedimenti civili

7.1.1 Deposito degli atti

Nel corso della riunione tenuta con la Presidente della Corte è stato ritenuto che la norma di cui alla lettera h) del comma 7 dell'art. 83 del DL 18/2020 non sia ad esse applicabile.

Il **deposito** degli atti di parte sarà effettuato esclusivamente su supporto cartaceo presso il *front office* già istituito.

Nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sono autorizzati a ricevere le istanze cartacee i cancellieri degli Uffici del Giudice di Pace di Cecina e Piombino, al fine di ridurre al massimo la mobilità intercomunale.

7.1.2 Modalità di celebrazione dell'udienza

Non essendo possibile la trattazione cartolare delle cause civili davanti al Giudice di Pace, le udienze civili saranno quindi celebrate con le seguenti modalità:

- a) udienza "in presenza"
- b) in videoconferenza

Quanto alla **udienza in presenza**, si richiamano le disposizioni di cui al § 3.2 (tra cui: numero massimo di 15 cause, preferibilmente senza testimoni, con scaglionamento orario).

I Giudici di Pace individueranno per ciascuna udienza un elenco di cause che potranno essere trattate senza rischio di provocare assembramenti e quindi privilegiando, tra quelle di più antica iscrizione a ruolo, quelle nelle quali non vi sono testi o i testi sono pochi.

Soprattutto in questa prima fase di applicazione, va fissato **un numero contenuto di cause**, tale da permettere la loro trattazione con la massima puntualità possibile.

Almeno 7 giorni prima dell'udienza verrà redatto un elenco delle cause da trattare, con il numero di ruolo e l'orario fissato e verrà inserito nel sito Internet dell'Ufficio del giudice di Pace.

Nel sito si avviserà inoltre che la parte che intende iscrivere a ruolo una causa lo stesso giorno indicato in citazione dovrà comunque chiedere, almeno due giorni prima, l'ora in cui potrà recarsi in tribunale il giorno successivo, per compiere tale adempimento.

I rinvii delle cause che non potranno essere trattati verranno disposti fuori udienza.

Ciascun Giudice di Pace sottoporrà al sottoscritto, almeno **10 giorni prima dell'udienza**, l'elenco dei procedimenti civili che intendono trattare, indicando

- nr. e anno di iscrizione
- oggetto
- attività da compiere all'udienza.

Quanto alla **videoconferenza**: premesso che anche per l'udienza in videoconferenza del Giudice di Pace dovrà essere trattata dal Giudice onorario con la sua presenza nell'ufficio giudiziario (ma non, ovviamente, nell'aula di udienza, essendo sufficiente la sua presenza nella sua stanza), è indispensabile che siano rispettate i giorni di udienza indicati in tabella e che per ogni udienza si tengano almeno 4 cause.

7.2 Procedimenti penali

Anche per i processi penali davanti al Giudice di Pace ricorre ovviamente la necessità di contenere il numero di quelli che saranno trattati.

Ciascun Giudice di Pace sottoporrà al sottoscritto, almeno **10 giorni prima dell'udienza**, l'elenco dei processi penali che intendono trattare, indicando:

- nr. e anno di iscrizione
- reato
- attività da compiere all'udienza.

8. UNEP:

L'accesso sarà consentito previo appuntamento e ad orari scaglionati, in conformità all'orario previsto dalla Presidente della Corte.

9. Monitoraggio

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi, sull'arretrato che si è venuto a creare e sul raggiungimento degli obiettivi dei programmi di gestione, i giudici professionali e onorari (di Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace), col supporto della cancelleria, terranno nota:

- dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii)
- dei procedimenti trattati in modalità cartolare
- dei procedimenti trattati in videoconferenza.

10. Comunicazione

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio superiore della magistratura, alla Presidente della Corte, al Procuratore generale, al Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Livorno, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai magistrati professionali e onorari, al dirigente amministrativo.

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)